

N. R.G. 292/2021



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **Stefano Commissari** (CMSSFN66M22A944X), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruccia del Foro di Bari e con l'ausilio del professionista incaricato dei gestori dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (rag. Angelo Farneti), quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

rilevato che l'esposizione debitoria del richiedente, in base a quanto dallo stesso indicato, deriva per il 95% da garanzie da lui prestate a favore di istituti di credito per diversi rapporti di credito tra gli stessi e le società Punto Came s.n.c. di Benassi Vittorio e Carletti Maria (in data 01/07/2011 trasformata in Punto Came s.a.s. di Benassi Vittorio e della quale in pari data Commissari era divenuto socio accomandante, poi dichiarata fallita con sentenza n. 169/2012 Trib. Bologna) e Innova Società Consortile a r.l. (società partecipata dalla Punto Came s.n.c.), e per il restante 15% da debiti personali;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente Commissari Stefano non è proprietario di beni immobili né di mobili registrati, che l'appartamento in cui risiede gli è stato concesso in comodato d'uso gratuito e che il saldo attivo disponibile del conto corrente aperto BNL



rilevato che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato di 3° livello, percependo una retribuzione netta mensile (per quattordici mensilità);

preso atto che Stefano Commissari, che non ha altri redditi se non quello derivante da lavoro, si propone di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 15.600,00 corrispondenti ad euro 325,00 mensili, somma volontariamente determinata, da prelevarsi dal suo stipendio mensile di lavoratore dipendente per numero 48 mesi; rilevato che la somma mensile di euro 325,00, che il ricorrente Stefano Commissari si propone di mettere a disposizione della procedura non è superiore al limite previsto dall'art. 545 c.p.c.,;

rilevato che, come chiarito nel corso dell'udienza del 16.2.2021, la procedura esecutiva presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione dei crediti da lavoro maturati e maturandi nei confronti di Politec S.r.l. ha perso effetto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, il credito residuo di BCC dovrà essere soddisfatto in sede concorsuale;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Stefano Commissari**,

(CMSSFN66M22A944X),

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il rag. Angelo Farneti, già professionista incaricato dall'Organismo di Gestione della Crisi;



DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità di **Stefano Comissari**, ai sensi dell'art. 14ter, comma VI, lett. b)l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore l'importo mensile di € 1.290,00, mentre gli emolumenti ed i contributi ulteriori, oltre ad eventuali beni e redditi sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 22 febbraio 2021

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini

